

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2272 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.
- (3) Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati finanziari in Australia siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come mercati finanziari in Australia alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
- (4) La «Corporations Act» (di seguito «la legge sulle società») del 2001 è la legislazione primaria che istituisce regimi giuridicamente vincolanti per i mercati finanziari a norma del regime australiano delle licenze di mercato e delle norme sull'integrità dei mercati. In Australia la gestione di un mercato finanziario necessita una licenza. La legge sulle società stabilisce un regime normativo che consente all'Australian Securities and Investments Commission (la commissione australiana per gli strumenti finanziari e gli investimenti, di seguito «l'ASIC») di adottare norme sull'integrità dei mercati che si applicano ai gestori di mercato, ai partecipanti al mercato, ad altre entità prescritte e ai prodotti finanziari scambiati sui mercati finanziari. Ulteriori prescrizioni a questo riguardo sono contenute in atti di diritto derivato o delegati adottati ai sensi della legge sulle società, tra cui i Corporations Regulations (regolamenti sulle società) del 2001. Infine, l'ASIC emette orientamenti normativi che forniscono maggiori dettagli su come i licenziatari possono conformarsi alle pertinenti disposizioni della legge sulle società, in particolare gli obblighi in capo ai titolari di licenze per il mercato australiano di mantenere disposizioni adeguate per la gestione dei mercati, garantire un funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato, e altri requisiti che sono fra i criteri da valutare. In caso di mancato rispetto degli orientamenti normativi, l'ASIC adotta misure per garantirne l'osservanza.

⁽¹⁾ G.U. L. 2012 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (G.U. L. 145 del 30.4.2004, pag. 1).

